

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Ordinanza di condanna al pagamento di somme non contestate, revoca, esecuzione forzata, illegittimità ex tunc

L'ordinanza di condanna al pagamento di somme non contestate, emessa ai sensi dell'[art. 186-bis c.p.c.](#), è un provvedimento endoprocedurale, privo di decisorietà in quanto revocabile e modificabile sia in corso di causa ([artt. 177 e 178 c.p.c.](#)), da parte dello stesso giudice che lo ha emesso, sia in sentenza, da parte del giudice che decide la causa e, dato il suo carattere meramente anticipatorio, è insuscettibile di passare in cosa giudicata formale. Dunque, una volta che l'ordinanza ex [art. 186-bis c.p.c.](#), venga revocata (dal giudice istruttore o con la sentenza, definitiva o meno, in rito e/o nel merito, che decide la causa), cadono, al tempo stesso, anche tutti i suoi effetti e l'eventuale esecuzione forzata che sia stata intrapresa in forza di detto [titolo esecutivo](#) (e che non si sia ancora conclusa, come nella specie) diviene, per la caducazione sopravvenuta del medesimo titolo, illegittima ex tunc, in quanto l'esistenza di un valido titolo esecutivo costituisce presupposto dell'azione esecutiva stessa.

NDR: in senso conforme alla prima parte della massima si veda, tra le altre, Cass. n. 6325/1999; Cass., S.U., n. 7292/2002; Cass. n. 11023/2005; in senso conforme alla seconda parte della massima si veda Cass. n. 15363/2011.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 5.9.2017, n. 20789

...omissis...

Ritenuto in fatto

che la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di Benevento, con ricorso affidato a tre motivi, ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Napoli, in data 21 gennaio 2016, che rigettava il gravame dalla stessa CCIAA interposto avverso la decisione del Tribunale della medesima Città che, a sua volta, aveva dichiarato l'illegittimità del pignoramento presso terzi e l'inesistenza del diritto di procedere in executivis di essa CCIAA contro la Regione Campania in forza di ordinanza emessa, ai sensi dell'art. 186-bis c.p.c., dal Tribunale di Benevento in corso di un giudizio inter partes, ma poi revocata dallo stesso giudice con la sentenza n. 748/2011, di declaratoria del difetto di giurisdizione;

che l'intimata Regione Campania non ha svolto attività difensiva in questa sede;

che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in Camera di consiglio, in prossimità della quale la ricorrente ha depositato memoria;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Considerato in diritto che:

a) con il primo mezzo, è denunciata, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione/interpretazione dell'art. 282 c.p.c., nonchè dedotto omesso esame di fatto decisivo ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la Corte territoriale, facendo leva solo sul principio di revocabilità dell'ordinanza ex art. 186-bis c.p.c., erroneamente interpretato l'art. 282 c.p.c., che limita la provvisoria esecutività alle sentenze di condanna, così da non consentire alle sentenze di accertamento (quale quella di difetto di giurisdizione, rilevante nella specie) di avere efficacia sino al loro passaggio in giudicato;

a.1) il motivo (che, nella sostanza, si risolve in una censura di error in iudicando, là dove sarebbe comunque inammissibile in riferimento alla non pertinente doglianza mossa ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, quale norma che si riferisce all'omesso esame di un "fatto storico" e non ad un giudizio in iure) è manifestamente infondato;

- è, difatti, principio consolidato quello per cui l'ordinanza di condanna al pagamento di somme non contestate, emessa ai sensi dell'art. 186-bis c.p.c., è un provvedimento endoprocessuale, privo di decisorietà in quanto revocabile e modificabile sia in corso di causa (artt. 177 e 178 c.p.c.), da parte dello stesso giudice che lo ha emesso, sia in sentenza, da parte del giudice che decide la causa e, dato il suo carattere meramente anticipatorio, è insuscettibile di passare in cosa giudicata formale (tra le altre, Cass. n. 6325/1999; Cass., S.U., n. 7292/2002; Cass. n. 11023/2005);

- dunque, una volta che l'ordinanza ex art. 186-bis c.p.c., venga revocata (dal giudice istruttore o con la sentenza, definitiva o meno, in rito e/o nel merito, che decide la causa), cadono, al tempo stesso, anche tutti i suoi effetti e l'eventuale esecuzione forzata che sia stata intrapresa in forza di detto titolo esecutivo (e che non si sia ancora conclusa, come nella specie) diviene, per la caducazione sopravvenuta del medesimo titolo, illegittima ex tunc, in quanto l'esistenza di un valido titolo esecutivo costituisce presupposto dell'azione esecutiva stessa (Cass. n. 15363/2011, con l'ulteriore precisazione che una tale verifica deve essere compiuta in ogni stato e grado del giudizio);

- alla luce di quanto evidenziato risulta, quindi, evidente l'inconferenza del richiamo, da parte della ricorrente, alla disciplina dell'art. 282 c.p.c., che attiene alla efficacia esecutiva delle sentenze (di condanna), nonchè l'evocazione dei precedenti giurisprudenziali riguardanti il diverso caso delle restituzioni di quanto versato in base a titolo esecutivo caducato; così come non pertinente è il riferimento alla sospensione dell'esecuzione in attesa del passaggio in giudicato della sentenza (n. 1370/2011) che ha revocato l'ordinanza ex art. 186-bis c.p.c.;

b) con il secondo mezzo è denunciata, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione/interpretazione dell'art. 111 Cost., artt. 112 e 132 c.p.c., nonché dedotto omesso esame di fatto decisivo ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver la Corte territoriale affatto pronunciato e motivato sul motivo di gravame che deduceva la tardività dell'opposizione della Regione Campania in quanto da qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi;

b.1) il motivo è in parte manifestamente infondato e in parte inammissibile, avendo la Corte territoriale pronunciato espressamente sul predetto motivo di appello della CCIAA inerente alla dedotta tardività dell'opposizione della Regione Campania (ritenuta invece tempestiva dal primo giudice in quanto opposizione all'esecuzione proposta "prima che il credito pignorato fosse stato assegnato"), mentre la ricorrente non solo manca di fornire idonea localizzazione processuale delle doglianze mosse con l'atto di appello, ma, segnatamente, non censura in modo specifico e diretto la ratio decidendi della sentenza impugnata, là dove poi, nello stesso ricorso (ff. 2 e 11), si evidenzia che le contestazioni della Regione attenevano al quantum debeatur, ossia a profilo che, essendo inerente al diritto del creditore ad agire in via esecutiva, comporta la qualificazione del rimedio esclusivamente come opposizione all'esecuzione (Cass. n. 9698/2011);

c) con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione/interpretazione dell'art. 111 Cost., artt. 112 e 132 c.p.c., nonché dedotto omesso esame di fatto decisivo ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver la Corte territoriale, "una volta superata la eccezione della caducazione del titolo esecutivo, per quanto innanzi eccepito", pronunciato sulla "inammissibilità di una opposizione all'esecuzione avente ad oggetto eccezioni di merito" (riguardanti il quantum e non l' an debeatur) "non sollevate in primo grado";

c.1) il motivo è inammissibile, in quanto esso muove dalla premessa dell'accoglimento delle doglianze sulla statuizione concernente l'illegittimità dell'esecuzione forzata per caducazione del titolo esecutivo, il cui scrutinio ha, invece, avuto esito negativo per la ricorrente, con consolidamento in giudicato di detta statuizione;

che il ricorso (le cui ragioni sono sostanzialmente ribadite con la successiva memoria, che, del resto, come tale, non potrebbe comunque integrarne e/o emendarne le carenze e/o i vizi) va, pertanto, rigettato;

che, in assenza di attività difensiva da parte dell'intimata Regione, non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

pqm

Rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.